DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973

Art. 3

All'onere di lire 3.900 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle pere e mele nei limiti previsti.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 2 aprile 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1974, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distillazione-agevolata-di-pere-e-mele-di-produzione-1973/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it